



*Al Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

**Criteri e modalità operative per l'attuazione dei controlli delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria *standard* e del loro confezionamento in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il “Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi”;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “*Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*” e s.m.i. ed in particolare l'articolo 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione;

**VISTO** l'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che dispone che nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale possono essere nominati quali responsabili fitosanitari ufficiali o certificatori, altri funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, purché rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante “*Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*”;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento responsabile, tra le altre cose, per la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli ufficiali dei prodotti sementieri e le procedure documentate di controllo, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi, di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità



## *Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative ai prodotti sementieri;

**VISTO** il Capo III “Controlli e certificazione”, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante disposizioni per l'effettuazione dei controlli dei prodotti sementieri finalizzati all'accertamento della loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio;

**VISTO** l'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, secondo cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 17, comma 1 e che tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, della lavorazione e della commercializzazione mediante controlli, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento parcellare di campioni;

**VISTO** l'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che stabilisce, tra le altre cose, che le operazioni di controllo ai prodotti sementieri sono svolte da personale tecnico autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato e iscritto nel Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri;

**VISTO** l'articolo 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante i requisiti dei prodotti sementieri appartenenti alla categoria standard, che dispone che tale categoria è sottoposta a controlli ufficiali a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

**VISTO** in particolare l'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 20/2021, che dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2023, n. 318310, recante “Criteri e requisiti tecnico-professionali per la nomina di funzionari che operano presso amministrazioni pubbliche diverse dai Servizi fitosanitari, quali “responsabile fitosanitario ufficiale” o “certificatore”, in applicazione dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n.19/2021”;



## *Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 06 dicembre 2023;

**VISTO** il Documento Tecnico Ufficiale n. 51 del Servizio fitosanitario nazionale, adottato in data 26 ottobre 2023 e recante "Programma di formazione per responsabili fitosanitari ufficiali e certificatori per il personale già in servizio presso il CREA DC e il CREA VE";

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

**CONSIDERATO** che il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ed esercita la funzione di protezione delle piante costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante, comprese le attività di prevenzione e di mitigazione quali i controlli alle produzioni e lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19;

**TENUTO CONTO** che i controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante si applicano conformemente a quanto previsto dalla normativa fitosanitaria in vigore in applicazione del regolamento (UE) 2017/625;

**CONSIDERATO** che le sementi ortive appartenenti alla categoria *standard* in applicazione dell'articolo 26, comma 1, lettera c), punto 2) e dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 20/2021, devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà;

**CONSIDERATA** la necessità di avvalersi per i previsti controlli ai prodotti sementieri dei funzionari del Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA DC), che operano presso le strutture delle proprie amministrazioni, diverse dai Servizi fitosanitari, in qualità di "responsabili fitosanitari ufficiali" o di "certificatori", per lo svolgimento dei controlli ufficiali, delle certificazioni e delle altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 19/2021 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 giugno 2023, n. 318310;



*Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

**RITENUTO** necessario stabilire i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento di prodotti sementieri di specie ortive appartenenti alla categoria standard in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 20/2021;

**RITENUTO** altresì necessario prevedere l'entrata in vigore del presente provvedimento al 15 dicembre 2025 al fine di permettere il perfezionamento dell'iscrizione del personale tecnico del CREA DC nel Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 20/2021, nonché di predisporre il necessario software per la gestione dei controlli su tutto il territorio nazionale;

**SENTITO** il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – sezione sementi, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, espresso nella seduta del 17 settembre 2024;

**ACQUISITO** il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 2 ottobre 2024;

DECRETA

Articolo 1

*(Finalità e campo di applicazione)*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attuazione dei controlli e del confezionamento delle sementi di specie ortive appartenenti alla categoria standard, in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.20.

Articolo 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) Personale tecnico autorizzato: il personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto;
  - b) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
  - c) Ciclo di produzione annuale: ciclo di produzione annuale delle sementi ortive standard che decorre dal 1°luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Per tutto quanto ivi non definito, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nonché le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19.

Articolo 3

*(Personale tecnico autorizzato ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri)*

1. Il Servizio fitosanitario centrale è l'autorità competente per l'esecuzione dei controlli finalizzati all'accertamento della conformità dei prodotti sementieri ai requisiti e alle condizioni richieste



## *Al Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

- per l'immissione in commercio, nonché per la verifica della presenza di organismi nocivi delle piante, in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
2. Per l'esecuzione dei controlli di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario centrale si avvale dei Responsabili fitosanitari ufficiali e dei Certificatori del CREA, nonché degli Ispettori e degli Agenti fitosanitari afferenti al Servizio fitosanitario centrale medesimo, preventivamente formati allo scopo e iscritti nel Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei prodotti sementieri di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, parte integrante del Registro nazionale del personale del Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
  3. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori del CREA rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario centrale.

### Articolo 4

*(Formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli)*

1. Il personale tecnico autorizzato ai controlli, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, soddisfa i requisiti tecnico professionali di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2023, n. 318310.
2. Il Servizio fitosanitario centrale definisce il Programma di formazione per il personale tecnico autorizzato ai controlli ed organizza la relativa formazione, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.
3. I Responsabili fitosanitari ufficiali e i Certificatori già in servizio presso il CREA DC da almeno un anno sono formati secondo le indicazioni operative di cui al Documento Tecnico Ufficiale n. 51 del Servizio fitosanitario nazionale, recante “*Programma di formazione per responsabili fitosanitari ufficiali e certificatori per il personale già in servizio presso il CREA DC e il CREA VE*”.

### Articolo 5

*(Obblighi della ditta sementiera che appone il cartellino relativo alle sementi standard destinate alla commercializzazione)*

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.20, le ditte sementiere, responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi *standard* destinate alla commercializzazione, notificano le informazioni inerenti la propria attività di produzione, confezionamento e riconfezionamento di tali sementi nell'ambito del “Registro Ufficiale degli Operatori Professionale (RUOP)“, di cui agli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031, mediante specifico applicativo del Sistema Informativo per la Protezione delle Piante (SIPP), costituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 19/2021.
2. Nell'applicativo di cui al comma 1, sono rese disponibili e consultabili le informazioni inerenti la registrazione della ditta sementiera al RUOP, incluso il numero identificativo di registrazione



*Al Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

- al RUOP, la validità della registrazione medesima ed ogni eventuale variazione intervenuta, incluse variazioni o modifiche all'attività svolta.
3. Le ditte sementiere registrate al RUOP che appongono le etichette relative alle sementi *standard*, al termine di ciascun ciclo di produzione annuale e comunque entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, notificano, mediante l'applicativo di cui al comma 1, la consistenza, a consuntivo, di tutte le partite di sementi ortive *standard* prodotte o riconfezionate.
  4. I dati contenuti nelle notifiche di cui al comma 3 riguardano le sementi prodotte e le sementi riconfezionate ed includono almeno le seguenti informazioni:
    - a) specie;
    - b) denominazione varietale;
    - c) per le sementi prodotte:
      - i. numero totale dei lotti cartellinati per varietà;
      - ii. peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Italia;
      - iii. peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi UE identificati dai relativi codici ISO;
      - iv. peso delle sementi prodotte, moltiplicate in Paesi terzi, identificati dai relativi codici ISO;
      - v. peso complessivo per varietà;
    - d) Per le sementi riconfezionate
      - i. numero totale dei lotti cartellinati per varietà;
      - ii. peso delle sementi riconfezionate, già cartellate in Italia;
      - iii. peso delle sementi riconfezionate, già cartellate in Paesi UE identificati dai relativi codici ISO;
      - iv. peso delle sementi riconfezionate, già cartellate in Paesi terzi, identificati dai relativi codici ISO;
      - v. peso complessivo per varietà.
  5. La notifica di cui al comma 3, altresì, contiene una indicazione della selezione conservatrice, qualora la ditta sementiera si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 33, comma 4, del d.lgs. n. 20/2021.
  6. Le notifiche di cui al comma 3, sono rese ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e tutte le informazioni in essa contenute sono di responsabilità della ditta notificante.
  7. Le ditte sementiere che producono o riconfezionano sementi ortive *standard* mettono a disposizione del personale tecnico autorizzato ai controlli ufficiali le registrazioni di tutte le partite di sementi *standard* gestite nell'ambito dei propri sistemi di tracciabilità, quando richieste.
  8. Le ditte sementiere che producono o riconfezionano sementi ortive *standard* prelevano e conservano un campione, regolarmente identificato ed etichettato, da ciascun lotto destinato alla commercializzazione, conformemente all'articolo 33, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 20/2021, da mantenere a disposizione del personale tecnico autorizzato; in caso di varietà senza selezione conservatrice i campioni sono tenuti a disposizione per 3 anni.

Articolo 6

*(Programma triennale dei controlli alle sementi ortive standard)*



## *Al Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

1. In applicazione dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 20/2021, il Servizio fitosanitario centrale predispone un Programma triennale per l'effettuazione, a posteriori, di controlli ufficiali per la verifica dell'identità e della purezza varietale delle sementi ortive *standard* prodotte o riconfezionate in Italia.
2. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, i controlli ufficiali possono comprendere anche l'accertamento della facoltà germinativa, della purezza specifica, della presenza di semi di altre specie, la verifica della denominazione varietale, nonché dei requisiti fitosanitari.
3. Il Programma di controllo di cui al comma 1, se del caso, prevede controlli presso le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino relativo alle sementi ortive di categoria *standard*, i campionamenti, esami di laboratorio e prove di coltura in parcella delle varietà in commercializzazione.
4. Il Programma di controllo contiene almeno le informazioni inerenti:
  - a) l'elenco delle varietà ufficialmente iscritte oggetto di controllo;
  - b) l'elenco delle varietà in corso di iscrizione oggetto di controllo per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2021, n. 643929.
  - c) il numero dei lotti da sottoporre a campionamento e prove per singola varietà;
  - d) l'elenco delle ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino ai lotti delle varietà oggetto di controllo;
  - e) l'elenco delle varietà i cui campioni sono risultati non idonei nelle annualità precedenti.
5. Il Programma di controllo è definito sulla base dei seguenti criteri:
  - a) Il controllo interessa almeno il 5% delle notifiche, di cui all'articolo 5, comma 3, trasmesse nell'anno precedente. Le specie e le varietà da controllare, contenute in dette notifiche, sono scelte in funzione di una valutazione di rischio che tenga conto dei seguenti criteri:
    - i. specie,
    - ii. varietà;
    - iii. volume di produzione;
    - iv. zona di produzione o la zona di origine del materiale;
    - v. metodo di riproduzione della varietà,
    - vi. attività di autocontrollo messe in atto dal responsabile dell'apposizione del cartellino.
  - b) ai controlli delle notifiche di cui alla lettera a) si aggiungono i controlli a tutte le varietà che hanno presentato non conformità negli anni precedenti, nonché esiti negativi di controlli ufficiali alla selezione conservatrice della varietà;
  - c) ai controlli delle notifiche di cui alla lettera a) si aggiungono controlli a campione, non inferiore al 5%, delle varietà ortive in corso di iscrizione per le quali è stata rilasciata una autorizzazione alla commercializzazione in applicazione del decreto ministeriale 7 dicembre 2021, n. 643929;
  - d) sulla base di eventuali segnalazioni ricevute;
  - e) le risorse strumentali e umane disponibili.
6. Nell'ambito del Programma triennale dei controlli alle sementi ortive *standard* è stabilito il "Piano annuale" con i controlli, i campionamenti, le analisi di laboratorio e le altre attività da effettuarsi.



## *Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

7. Il Servizio fitosanitario centrale può disporre l'effettuazione di controlli specifici presso determinate ditte responsabili dell'apposizione del cartellino prescritto per le sementi ortive *standard*.

### Articolo 7

#### *(Controllo ufficiale delle sementi ortive appartenenti alla categoria standard)*

1. Il personale tecnico autorizzato, verificata la completezza delle informazioni indicate nelle notifiche di cui all'articolo 5 trasmesse dalla ditta sementiera, effettua controlli presso la ditta stessa al fine di verificare l'identità e la purezza delle varietà, nonché la loro conformità ai requisiti e alle condizioni richieste per l'immissione in commercio, i sistemi di tracciabilità messi in atto dalla ditta sementiera, nonché l'avvenuto prelevamento e conservazione di un campione, regolarmente etichettato, per ciascun lotto di sementi ortive standard per le quali ha apposto l'etichetta.
2. Il personale tecnico autorizzato, sulla base del programma di controllo, procede al campionamento ufficiale delle sementi standard destinate alla commercializzazione, mediante prelievo diretto da lotti confezionati ed etichettati, nonché, se del caso, al prelievo dei campioni di sementi commercializzate conservati dalla ditta interessata.
3. Qualora la ditta sementiera ispezionata sia anche responsabile ufficiale della conservazione in purezza, il personale tecnico autorizzato procede al prelievo di un campione testimone messo a disposizione dalla ditta sementiera medesima.
4. Qualora, nell'ambito dei controlli siano riscontrati lotti identificati da una denominazione varietale o da una determinata selezione conservatrice inesistente o inesatta, il personale tecnico autorizzato procede ad un campionamento specifico, se necessario anche in sovrannumero rispetto al programma di controllo, registrando tutti i dati nel verbale.
5. Sui campioni prelevati ufficialmente nell'ambito delle controlli sono effettuate analisi e prove di laboratorio presso un laboratorio identificato per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri ai sensi del Capo VI del decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 0169819, secondo i protocolli di analisi dell'*International Seed Testing Association* (ISTA) o, in loro assenza, i metodi di prova ufficialmente riconosciuti in ambito nazionale e internazionale in conformità al citato decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 0169819.
6. I risultati delle prove analitiche di cui al comma 5 sono registrati nel Sistema informatico SIPP e messi a disposizione delle ditte sementiere interessate e del Servizio fitosanitario centrale.
7. Sui campioni prelevati ufficialmente sono effettuate, altresì, prove colturali in parcelle finalizzate al controllo dell'identità varietale e della purezza, oltre con la scheda descrittiva ufficiale, mediante confronto visivo con un campione di riferimento ottenuto in occasione delle prove di iscrizione al Registro nazionale, per le varietà iscritte in Italia, ovvero fornito dall'Ufficio d'esame di un altro Stato membro che ha eseguito le prove di iscrizione o, qualora non presente, con il campione prelevato dal responsabile della conservazione in purezza.
8. Qualora i risultati delle prove in parcella per la determinazione dell'identità varietale non siano conclusivi, possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei, quali strumenti complementari e non sostitutivi.





## *Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

9. Le ditte sementiere interessate, previo accordo con il personale tecnico autorizzato, possono visitare le prove colturali di cui al comma 7.

### Articolo 8

#### *(Esito dei controlli ufficiali a posteriori)*

1. Il personale tecnico autorizzato, a completamento dell'ispezione ufficiale di cui all'articolo 7, redige un verbale contenente, tra le altre cose, l'indicazione della varietà, l'eventuale selezione conservatrice, il numero del lotto, il peso del lotto, la provenienza del lotto, tutti i dati inerenti i campionamenti effettuati, le prove di laboratorio richieste, eventuali non-conformità riscontrate, eventuali misure correttive da applicare immediatamente.
2. A termine delle analisi e delle prove necessarie, il SFN comunica alla ditta interessata l'esito dei controlli effettuati, le eventuali non-conformità riscontrate, nonché le misure correttive da applicare con i termini per l'espletamento delle stesse.

Le informazioni di cui al comma 1 sono registrate e rese disponibili mediante il sistema informativo SIPP, insieme alle informazioni relative alle analisi di laboratorio effettuate, alle prove colturali in parcella e ai loro esiti.

### Articolo 9

#### *(Gestione delle non-conformità rilevate)*

1. Qualora in esito ai controlli di cui all'art. 7 siano riscontrate delle non conformità, le ditte sementiere responsabili dell'apposizione del cartellino adottano le azioni e le misure correttive prescritte entro i termini previsti per l'espletamento delle stesse.
2. Il personale tecnico autorizzato verifica l'adempimento delle misure correttive, di cui al comma 1, durante i successivi controlli di follow-up.
3. Le varietà, i cui campioni non presentano i previsti requisiti di identità e purezza della varietà, possono essere oggetto di un nuovo immediato controllo ufficiale a posteriori o, se del caso, di un controllo alle ditte sementiere responsabili della loro selezione conservatrice, in applicazione dell'art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. 20/2021.
4. Qualora, le azioni correttive non siano adottate conformemente o venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, sentito il Gruppo di lavoro permanente, la commercializzazione di detta varietà può essere interamente o parzialmente vietata alla ditta che la commercializza, per un determinato periodo, in applicazione dell'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 20/2021.
5. Verificato dal personale tecnico il ripristino dei requisiti di identità e di purezza della varietà, il provvedimento di cui al comma 4 è revocato.



*Il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste*

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 20/2021.

*Articolo 10*

*(Coordinamento dei controlli)*

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione del CREA (CREA DC) coordina le attività dei certificatori e dei responsabili fitosanitari ufficiali, relativamente ai controlli, ai campionamenti, alle analisi di laboratorio e alle altre attività, da effettuarsi annualmente (Piano annuale) per l'attuazione del Programma triennale dei controlli alle sementi ortive standard di cui all'articolo 6, secondo le direttive tecniche del Servizio fitosanitario centrale.
2. L'incarico di cui al comma 1 ha durata quinquennale e può essere tacitamente rinnovato.

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, è oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, nonché nel sito web del Servizio Fitosanitario Nazionale ed entra in vigore il 15 dicembre 2025.

**IL MINISTRO**  
On. Francesco Lollobrigida

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005